



## Oggetto: **Legge Finanziaria 2023**

È stata approvata definitivamente la c.d. Finanziaria 2023, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2023, tra le quali si segnalano le seguenti.

### **LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE**

**Dall'1.1.2023 è aumentato a € 5.000** (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

### **NUOVI REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME FORFETARIO**

La modifica apportata al regime forfetario riguarda l'aumento del limite dei ricavi / compensi di riferimento per l'accesso / uscita dal regime.

In particolare, è **aumentato** da € 65.000 a **€ 85.000** (ragguagliati ad anno) il **limite dei ricavi / compensi per tutti i contribuenti** senza distinzione in base al codice attività.

Considerato che il limite va verificato per l'anno precedente, se nel 2022 il nuovo limite di € 85.000

è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario dall'1.1.2023

### **Uscita dal regime in corso d'anno**

È **modificata anche la regola di "uscita" dal regime**. Prima delle modifiche apportate al regime in esame, il superamento del limite dei ricavi / compensi comporta(va) l'applicazione del regime ordinario dall'anno successivo, a prescindere dall'entità del superamento.

La Finanziaria 2023 ripropone una disposizione simile a quella prevista per il regime dei minimi, in base alla quale, **se i ricavi / compensi percepiti superano € 100.000**, il regime **cessa di avere applicazione dall'anno stesso** ed è dovuta l'IVA a partire dall'operazione che comporta il superamento del predetto limite.

Pertanto, a seguito della predetta modifica, in caso di ricavi / compensi di **ammontare**:

- compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo;
- superiore a **€ 100.000**, il regime forfetario cessa di avere applicazione già dall'anno del superamento. Da tale momento il contribuente deve adempiere agli ordinari obblighi IVA ed in particolare l'emissione della fattura elettronica (sempreché non già obbligato).

### **FLAT TAX INCREMENTALE**

Per le persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo, che non applicano il regime forfetario, è previsto un **regime agevolato (opzionale)** in base al quale una **quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un'imposta sostitutiva del 15%**. Si tratta in pratica di una "flat tax" applicabile sulla quota di reddito d'impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.

In particolare, per determinare la quota assoggettata alla Flat tax incrementale è necessario:

1. individuare i **redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022**;
2. individuare il **reddito più elevato** dichiarato nel **triennio 2020-2022**;
3. calcolare la **differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio**.

Al risultato di tale operazione **va detratto il 5% del reddito più elevato del triennio** (franchigia). Tale differenza, nel **limite di € 40.000**, è assoggettata all'imposta sostitutiva del 15%.

È infine previsto che:

- la base imponibile della Flat tax in esame è **considerata reddito** ai fini delle agevolazioni tributarie e non tributarie;
- dovrà essere **(ri)calcolato l'acconto 2024** senza tener conto delle predette disposizioni.





In sede di approvazione la tipologia contrattuale in esame è estesa anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

In sede di approvazione è stato **esteso il divieto di utilizzo del voucher da parte delle imprese del settore agricolo.**

## IMPOSTA SOSTITUIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ

È confermata per il 2023 la **riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva**, applicabile ai sensi dell'art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai **premi di risultato** di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di **partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).**

Tale previsione riguarda i titolari di **reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore**, nell'anno precedente quello di percezione, a **€ 80.000.**

## “SABATINI-TER”

In sede di approvazione è stata prevista un'integrazione alla spesa di € 150 milioni per il periodo 2023 - 2026 ai fini della proroga della c.d. “Sabatini-ter” di cui all'art. 2, DL n. 69/2013.

Viene inoltre **prorogato di ulteriori 6 mesi** il termine di **ultimazione degli investimenti** (da 12 a 18 mesi) di cui al comma 5 del citato art. 2, relativamente agli **investimenti per i quali è stato stipulato un finanziamento “agevolato” dall'1.1.2022 al 30.6.2023.**

## RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata la riproposizione della **rideterminazione del costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto);

**posseduti alla data dell'1.1.2023**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 5, Legge n. 448/2001 la **rideterminazione** del valore è **estesa alle partecipazioni negoziate** in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, possedute all'1.1.2023. In tal caso, per la determinazione della plus / minusvalenza, in luogo del costo / valore d'acquisto può essere assunto il valore normale ex art. 9, TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Al fine della rivalutazione, in sede di approvazione, è stato fissato al **15.11.2023** (in precedenza 30.6.2023) il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16%** (così aumentata rispetto all'originario 14%), in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

## TERMINI DETRAZIONE 110%

Con l'art. 9, DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, il Legislatore è intervenuto sugli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020, apportando modifiche alle proroghe temporali disposte dalla Finanziaria 2022, ai possibili soggetti beneficiari della detrazione “maggiorata” e alla rateizzazione dei crediti derivanti dall'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito.

Con particolare riferimento all'ambito temporale di applicazione della detrazione del 110% per gli **interventi effettuati da condomini e persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa

/ lavoro autonomo, **su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate**, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, si rammenta che il comma 8-bis del citato art. 119:



# S E R V I Z I C O N T A B I L I P R O F E S S I O N A L I

Con l'introduzione del **nuovo comma 4-bis** nel citato art. 119-ter è stato inoltre previsto che **per l'approvazione di tali lavori a livello condominiale** è sufficiente la **maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno 1/3** del valore millesimale dell'edificio.

## DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A / B

In sede di approvazione è stata introdotta la possibilità di **dedurre ai fini IRPEF**, fino a concorrenza dell'imposta lorda, il **50% dell'IVA** dovuta sul corrispettivo di **acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute** da Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari o da **imprese costruttrici**.

La detrazione:

- spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023;
- va ripartita in 10 quote annuali.

## BONUS MOBILI

Relativamente al c.d. "bonus mobili", è stato previsto che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, spetta su una **spesa massima di € 8.000 per il 2023** (in precedenza € 5.000) e a € 5.000 per il 2024 (come già previsto dalla Finanziaria 2022).

## TREGUA FISCALE

Sono confermate, le disposizioni in materia della cd. "tregua fiscale", riepilogate sinteticamente nella seguente tabella:

N°	Descrizione
1)	Definizione agevolata a seguito del <b>controllo automatizzato</b> delle dichiarazioni, cd "avvisi bonari"
2)	Regolarizzazione delle <b>irregolarità formali</b>
3)	<b>"Ravvedimento speciale"</b> delle violazioni dichiarative fino al periodo 2021
4)	<b>Definizione agevolata degli atti dell'accertamento, avvisi di liquidazione</b>
5)	<b>Definizione agevolata</b>
6)	<b>Liti pendenti</b> <b>Conciliazione agevolata</b>
7)	<b>Rinuncia dei giudizi pendenti in Cassazione</b>
8)	<b>Regolarizzazione degli omessi versamento delle rate dovute</b> a seguito degli istituti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, conciliazione, ecc.)
9)	<b>Rottamazione-quater delle cartelle</b> di pagamento affidate dal 2000 al 30/06/2022 e saldo e stralcio dei ruoli affidati dal 2000 al 2015.